

## SCHEMA DI CONTRATTO

### **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Direzione Tecnica – Area Servizi Forniture e Affidamenti**

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito, anche, Codice), da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (per brevità Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale Mario Sommariva, nato a Genova il 5 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. xxxx del ..... del Presidente dell'Autorità, e
- la Società/ il RTOE/Consorzio/.....

#### **Premesso:**

- che, con deliberazione n. n. 239/2020 del 14 luglio 2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito denominata Autorità) ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Responsabile di Gestione della Sicurezza (R.S.G.S.), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX;
- che la Commissione di gara/RUP (nel caso vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale) ha terminato i propri lavori proponendo l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico XXXX, per l'importo di Euro XXXXXXXXXXXX;
- che, con deliberazione n. XXX/XXXX del XXXXXX, l'Autorità ha approvato, tra l'altro, la proposta di aggiudicazione del servizio in favore del suddetto operatore, per l'importo sopra indicato;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a) del Codice;
- che l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli articoli 80 e 85, comma 5, del Codice;
- (*se del caso*) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 9, del Codice;
- che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1. Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Art. 2. Allegati al contratto e norme regolatrici**

Gli atti e i documenti richiamati nel contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta tecnica ed economica, il capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione digitale;
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2011;
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità.

## **Art. 3. Oggetto**

Il presente atto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di seguito indicati:

- alla gestione ed aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza;
- all'elaborazione e aggiornamento della Hazard analysis e relativo Hazard log;
- alla stesura/modifica delle procedure inerenti al Sistema di Gestione della Sicurezza Ferroviaria necessarie all'aggiornamento del sistema stesso;
- alla partecipazione alle attività della Direzione Infrastrutture Ferroviarie e collaborazione con il personale della Direzione e con gli Istruttori;
- a partecipare a tutti i momenti formativi;
- gestire tutte le attività come Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza comprese nei regolamenti nelle leggi vigenti e nel Manuale adottato dal Gestore Infrastruttura;
- alla cura delle relazioni con Enti esterni ed Organi di Controllo;
- alla partecipazione alla formazione necessaria al mantenimento delle proprie competenze così come disposto dal Decreto ANSF 4/2011;
- a sottoporsi ad idonea valutazione con esito positivo da parte di una commissione nominata da ANSF secondo i criteri definiti nel Decreto ANSF 4/2011.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato speciale d'appalto.

## **Art. 4. Durata del contratto**

I servizi oggetto dell'appalto avranno la durata di 36 mesi. L'avvio del servizio sarà attestato da apposito verbale firmato dalla parti.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del Codice.

## **Art. 5. Importo contrattuale**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'articolo 2 viene determinato in € XXXXX (XXXXXXXX), di cui € XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX)

per il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, IVA esclusa.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

#### **Art. 6. Anticipazione prezzo**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Autorità.

L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Autorità provvederà al recupero dell'anticipazione, fino al raggiungimento dell'importo totale della stessa, su ciascun certificato di pagamento.

#### **Art. 7. Fatturazione e pagamenti**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale previsto per le prestazioni a canone, l'Appaltatore emetterà fattura con cadenza mensile posticipata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare l'oggetto della prestazione, il Codice Identificativo Gara (CIG), ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS – INAIL, in corso di validità, rilasciato dagli Enti competenti nei confronti dell'Appaltatore.

Ogni pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'Aggiudicatario. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza decorreranno automaticamente gli interessi legali di mora, in misura di legge, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **Art. 8. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi.

L'Autorità, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Autorità potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso.

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dall'Autorità.

L'Appaltatore riconosce all'Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà presentare istanza scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto, segnalando la proposta di variazione della composizione del gruppo di lavoro. In tale ipotesi, l'Autorità si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, l'Autorità si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da queste comunicate al Direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale di € 000,00 ( /00).

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 9. Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente atto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e negli atti in esso richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente atto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente atto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **Art. 10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto

ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

#### **Art. 11. Intesa per la legalità**

L'Appaltatore ha dichiarato di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore ha dichiarato di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la legalità tra l'Autorità e la Prefettura - U.T.G. di Trieste, firmata in data 5 luglio 2019, impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.

L'Appaltatore si impegna comunicare all'Autorità l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento in relazione a contratti e sub-contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti di tentativi di concussione, ovvero di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, ovvero ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 - bis, 416-ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p.;

L'Appaltatore ha dichiarato di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni antimafia interdittive di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. In tale ipotesi, a carico dell'impresa oggetto della informativa interdittiva sarà applicata a che una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore ha dichiarato di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Appaltatore ha dichiarato di conoscere la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

L'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui all'Intesa, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 50% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'impresa dichiara altresì di impegnarsi a richiedere analoga clausola nei contratti di subappalto e di subcontratto che la medesima andrà a stipulare.

L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.d., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria, sia stata disposta successivamente alla stipula del contratto oppure successivamente all'inizio dell'appalto o concessione o locazione, misura cautelare ai sensi dell'art. 321 c.p. in relazione ai delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 – bis, 416-ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

### **Art. 12. Sicurezza**

L'operatore economico, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, ha predisposto e consegnato all'Autorità il proprio piano operativo di sicurezza, con l'individuazione dei rischi prevedibili e delle misure atte ad evitarli. Tale documento, che dovrà essere all'occorrenza aggiornato, sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

Il responsabile della sicurezza ed il Direttore dell'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza del documento. Le gravi o ripetute violazioni del documento da parte dell'operatore economico, previa formale messa in mora dello stesso, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

### **Art. 13. Responsabilità dell'appaltatore**

L'Affidatario ha stipulato la polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla Compagnia di assicurazione \_\_\_\_\_ ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

La polizza dovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:

- a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della stazione appaltante;
- b) comunicare alla stazione appaltante, a mezzo PEC, all'indirizzo [pec@cert.porto.trieste.it](mailto:pec@cert.porto.trieste.it), l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della stazione appaltante, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;
- c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Qualora l'affidatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

### **Art. 14. Controllo e vigilanza**

L'Autorità si riserva di verificare in ogni momento, senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, la qualità delle prestazioni rese ed il regolare svolgimento del servizio.

Eventuali disguidi o difficoltà, non dovuti a negligenza dell'Appaltatore, che possano compromettere il regolare svolgimento dei servizi devono essere tempestivamente segnalati dal

Coordinatore all'Autorità, al fine di concordare modifiche metodologiche od organizzative delle attività volte al superamento dei problemi evidenziati.

Nel caso si riscontrassero irregolarità o comportamenti difformi nello svolgimento dei servizi rispetto alle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale tecnico prestazionale e nel presente atto, l'Autorità procederà a contestare i fatti rilevati e ad applicare le eventuali penali previste.

#### **Art. 15. Subappalto**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. Pertanto, lo stesso è da intendersi escluso.

#### **oppure**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXX.; pertanto, l'istituto dello stesso sarà regolato dall'articolo 105 del Codice.

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'articolo 105, comma 13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Autorità, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, l'Autorità sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività e si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'impresa prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia, e che i permessi per l'entrata nelle aree portuali delle maestranze del subappaltatore verranno rilasciati solo dopo l'autorizzazione.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Autorità senza ritardo ogni eventuale variazione negli assetti societari di subappaltatori e subcontraenti chiamati a realizzare le prestazioni.

I contratti di subappalto dovranno contenere un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Per permettere la verifica delle clausole contrattuali, l'Appaltatore dovrà trasmettere, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, copia in formato .pdf di tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dall'intervento.

Nell'eventualità di sub affidamenti non rientranti nella definizione di subappalto, l'Appaltatore dovrà comunque comunicare, ai sensi di legge, all'Autorità gli estremi dell'affidamento e consegnare alla stessa copia del subcontratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.



### **Art. 16. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario dedicato sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente atto è il seguente: codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXX, e indica il sig. XXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, come soggetto autorizzato a operare su di esso. In caso di successive variazioni, il nuovo codice IBAN, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate dall'Appaltatore tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Autorità per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

### **Art. 17. Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia rilasciata da XXXXX n. XXXXX di data XXXXX dell'importo di € XXXX (XXXXXXXX), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 103, commi 5 e 6, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

L'Autorità potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa.

#### **Art. 18. Recesso**

Ai sensi dell'articolo 109 del Codice, l'Autorità ha il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso dell'Autorità, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

In caso di recesso dell'Autorità, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo contrattuale dei servizi non eseguiti, escluso ogni altro compenso.

#### **Art. 19. Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'articolo 106, comma 13, del Codice. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG e il CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 20. Risoluzione del contratto**

L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Autorità ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (articolo 8); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (articolo 9); responsabilità per infortuni e danni (articolo 13); subappalto (articolo 15); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 16); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (articolo 19) e nei casi espressamente previsti nel Capitolato Speciale.

Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'articolo 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'Autorità procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Autorità potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'articolo 80 del Codice.

L'Autorità può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'articolo 108, comma 1, del Codice.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 21. Penali**

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui all'art. 8 del Capitolato speciale.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato speciale, potrà essere applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) e l'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Dette penali non possono comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Autorità ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Le suddette penali non esimono l'Appaltatore dal rispondere di eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 22. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente atto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente atto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Autorità.

**Art. 23. Foro di competenza**

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione od esecuzione di quanto previsto nel presente atto e che non venissero definite in via amministrativa saranno deferite alla Autorità giudiziaria competente del Foro di Trieste.

**Art. 24. Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del presente atto e da esso derivanti, con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, sarà a carico dell'Autorità.

Le prestazioni oggetto del presente atto non sono imponibili dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972 *ovvero* sono imponibili dell'I.V.A..

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: Autorità n. 00050540327; Appaltatore n. XXXXXXXXXXXXX.

**Art. 25. Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e seguenti modifiche ed integrazioni e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Aggiudicatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

**Art. 26. Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, sono applicabili le disposizioni richiamate all'articolo 2 del presente atto, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente atto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene un'inserzione allegata in copia fotostatica in formato .pdf sub "A": decreto n. XXX di delega di firma, e consta a video di numero XXX facciate intere e fino qui della XXX.

Trieste, XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX  
Il legale rappresentante  
XXXXXXXXXXXX  
(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  
Il Segretario Generale  
Mario Sommariva  
(firmato digitalmente)